Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 30 ottobre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 275 DEL 30 OTTOBRE 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1956. — **V.I.S. - Vetro italiano di sicurezza, S.p.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1956. — **« Società Edison » per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate dal 4 all'8 ottobre 1956. — **Sebastiano Bocciardo e C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1956. — **F.R.O. - Fabbriche riunite ossigeno - Boggian e Valbusa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1956. — **Amministrazione provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1956. — **Società azionaria conceria « I. Zavater e fratelli Barana », in S. Giovanni Lupatoto:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1956. — **« Magliano - Società per azioni », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1956. — **S.I.V.E.M. - S.p.A. - Società industriale torinese estrazione metano, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 19 ottobre 1956. — **Comune di Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1956. — **S.p.A. Cartiera Fedrigoni e C., in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1956. — **S.p.A. Cartiera del Varone, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 ottobre 1956. — **Romana Zucchero, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 ottobre 1956.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 1554.

Istituzione in Stresa di una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali con denominazione di Istituto professionale alberghiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Stresa, già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1952;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 è istituita in Stresa una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale alberghiera di Stresa è soppressa. La Scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale di cucina, con sezione per: cuoco;

2. Scuola professionale per servizi di mensa, ristorante e bar, con sezioni per:
   cameriere;
   barman;

3. Scuola professionale per servizi di portineria, segreteria e amministrazione, con sezioni per:
   portiere;
   segretario;
   addetto all'amministrazione e all'economato;

4. Scuola professionale per servizi di alloggio e di guardaroba, con sezioni per:
   governante addetta ai piani;
   guardarobiera.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione;

b) corsi di perfezionamento;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove Scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti:

Educazione civica; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnola; tecnica alberghiera; pratica commerciale; contabilità e corrispondenza; organizzazione e amministrazione alberghiera; merceologia; enologia; igiene professionale; dattilografia; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle Scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla Scuola media e i licenziati dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esami di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle Scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della Scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali alberghieri; per il turismo; per il commercio e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali e alberghiere, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dai Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 25.310.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1956
Atti del Governo, registro n. 101, *foglio* n. 73. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Stresa

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	5
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	—
4. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 265 ore settimanali)		17
7. Istruttori e assistenti		6
8. Applicati		1
9. Persone di servizio		3

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. **1555**.

Istituzione in Abano Terme di una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali con denominazione di Istituto professionale alberghiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Abano Terme, già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1952;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 è istituita in Abano Terme una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale alberghiera statale di Abano Terme è soppressa. La Scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta Scuola, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale di cucina, con sezione per: cuoco;

2. Scuola professionale per servizi di mensa, ristorante e bar, con sezioni per:
cameriere;
barman;

3. Scuola professionale per servizi di portineria, segreteria e amministrazione, con sezioni per:
portiere;
segretario;
addetto all'amministrazione e all'economato;

4. Scuola professionale per servizi di alloggio e di guardaroba, con sezioni per:
governante addetta ai piani;
guardarobiera.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione;
b) corsi di perfezionamento;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;
d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove Scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti:

Educazione civica; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnola; tecnica alberghiera; pratica commerciale; contabilità e corrispondenza; organizzazione e amministrazione alberghiera; merceologia; enologia; igiene professionale; dattilografia; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle Scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla Scuola media e i licenziati dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esami di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle Scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della Scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali alberghieri; per il turismo; per il commercio e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali e alberghiere, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 25.310.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 75. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Abano Terme

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	5
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	—
4. Segretario economo	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 265 ore settimanali)		17
7. Istruttori e assistenti		6
8. Applicati		1
9. Persone di servizio		3

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1955, n. 1556.

Istituzione in Firenze di una Scuola avente finalità ed ordinamento speciali con denominazione di Istituto professionale alberghiero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale alberghiero di Firenze già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1952;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1952 è istituita in Firenze una scuola avente finalità ed orientamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale alberghiero.

A decorrere dalla stessa data, la Scuola tecnica commerciale statale « Saffi » di Firenze è soppressa. La Scuola secondaria di avviamento professionale già aggregata alla predetta Scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti Scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale di cucina, con sezione per: cuoco;
2. Scuola professionale per servizi di mensa, ristorante e bar, con sezioni per: cameriere; barman;
3. Scuola professionale per servizi di portineria, segreteria e amministrazione, con sezioni per: portiere; segretario; addetto all'amministrazione e all'economato;
4. Scuola professionale per i servizi di alloggio e di guardaroba, con sezioni per: governante addetta ai piani; guardarobiera.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione;
b) corsi di perfezionamento;
c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri e attività affini;
d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione, sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove Scuole e Istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti:

Educazione civica; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnola; tecnica alberghiera; pratica commerciale; contabilità e corrispondenza; organizzazione e amministrazione alberghiera; merceologia; enologia; igiene professionale; dattilografia; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle Scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla Scuola media e i licenziati dalla Scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esami di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle Scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle Scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della Scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della Scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della Scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura la organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali alberghieri; per il turismo; per il commercio e degli Istituti tecnici commerciali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche commerciali e alberghiere, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo e il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità dell'istruzione professionale.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 25.310.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1955

GRONCHI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1956
Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 74. — CARLOMAGNO

Tabella organica
dell'Istituto professionale alberghiero « Saffi » di Firenze

QUALIFICA	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A* Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 6°	5
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B* Gradi dall'11° all'8°	—
4. Segretario economo .	Gruppo *B* Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C* Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 265 ore settimanali)		17
7. Istruttori e assistenti		6
8. Applicati		1
9. Persone di servizio		3

NB. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1956.
Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, che reca norme sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Considerato che l'Amministrazione provinciale di Cuneo ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti, previste dalla citata legge;

Decreta:

E' istituita in Cuneo la Sezione d'archivio di Stato, prevista dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, per la conservazione degli atti che dovranno essere versati in base alla vigente legislazione, a decorrere dal 1° dicembre 1956.

Roma, addì 30 settembre 1956

p. *Il Ministro*: BISORI

(5277)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1956.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 24 luglio 1956;

Ritenuta la necessità urgente di provvedere in senso favorevole alla richiesta;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, l'importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la temporanea importazione è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
Armi e loro parti .	Per il collaudo e controllo di polveri esplosive e munizioni fabbricate per conto di Stati, Enti o industrie estere	Illimitata	1 anno
Carta al difenile « Crownzellerbach » (nel limite del contingente semestrale di tonn. 70)	Per l'avvolgimento di agrumi	kg. 50	6 mesi

Art. 2.

E' estesa per sei mesi agli oggetti in genere per essere ramati, cromati, nichelati o altrimenti rivestiti di metalli, la concessione di temporanea importazione istituita col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, degli oggetti in genere per essere verniciati, bruniti, dipinti o riparati.

Art. 3.

E' prorogata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acciaio dolce e ferro in fili, nelle misure da mm. 2 a mm. 0,6, per essere ritrafilati e ridotti rispettivamente nelle misure da mm. 0,07 a mm. 0,55 (con validità fino al 27 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 10 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956).	28 settembre 1956	27 marzo 1957
2. Borato di calcio greggio, o borato di sodio e calcio greggio, per la fabbricazione di borace comune o di acido borico (con validità fino al 21 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 5 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956).	22 settembre 1956	21 marzo 1957
3. Burro di cacao, per essere rilavorato, e cioè sottoposto a decantazione, purificazione e filtraggio (con validità fino al 17 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 5 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956).	18 settembre 1956	17 marzo 1957
4. Caseina presamica, per la fabbricazione di galalite e di bottoni di galalite (con validità fino al 27 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 10 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956).	28 settembre 1956	27 marzo 1957
5. Gamma picolina, da trasformare in idrazide dell'acido isonicotinico (con validità fino al 13 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 10 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956).	14 settembre 1956	13 marzo 1957
6. Minerali di ferro, per la produzione di ghisa greggia (con validità fino al 5 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 10 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956).	6 settembre 1956	5 marzo 1957
7. Monete d'argento fuori corso, per il recupero dell'argento in esse contenuto con validità fino al 13 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 10 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956).	14 settembre 1956	13 marzo 1957
8. Paglia artificiale in lamette, denominata « Visca Ratujal e Pontova », per la fabbricazione di cappelli e di tessuti per cappelli (con validità fino al 5 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 5 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956).	6 settembre 1956	5 marzo 1957
9. Potassa caustica fusa, per la fabbricazione di coloranti sintetici (con validità fino al 21 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 10 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956).	22 settembre 1956	21 marzo 1957
10. Uva secca (uva sultanina), da impiegare nella fabbricazione di prodotti dolciari da forno (panettoni cakes biscotti di vario tipo (con validità fino al 27 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 10 febbraio 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956).	28 settembre 1956	27 marzo 1957
11. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi per l'agricoltura e per la disinfestazione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 21 settembre 1956).	Decreto Ministeriale 5 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956).	22 settembre 1956	21 marzo 1957

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1956
Registro n. 22 Finanze, foglio n. 62. — BENNATI

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada ex-militare Serra - Monte-Marcello, in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 6 novembre 1954, n. 132, con la quale l'Amministrazione provinciale di La Spezia ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada ex militare che da Serra porta alla frazione di Monte-Marcello, in comune di Ameglia;

Visto il decreto del Ministero della difesa 2 luglio 1956, n. 3346, con cui la strada Serra - Monte-Marcello è stata radiata dal novero delle strade militari;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 27 marzo 1956, n. 787;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i precritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada ex militare che da Serra porta alla frazione di Monte-Marcello, in comune di Ameglia, in provincia di La Spezia, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5186)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 18 giugno 1955, n. 5, con la quale l'Amministrazione provinciale di Piacenza ha chiesto la classificazione tra le provinciali delle strade:

1) da Zerba alla statale n. 45 di Val Trebbia, in località Val Sigiara di sopra;
2) da San Michele al bivio Guselli;
3) da Morfasso al bivio Guselli;
4) da Badagnano a San Michele;
5) da Cerignale alla statale n. 45;
6) da Coli alla statale n. 45;
7) circonvallazione di Ponte dell'Olio, sulla provinciale di Bettola;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, è stato prodotto reclamo soltanto dal comune di Bettola;

Visti i voti favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 10 aprile 1956, n. 847, e del Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 giugno 1956, n. 422;

Considerato che le strade di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificate fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

Le strade:

1) da Zerba alla statale n. 45 di Val Trebbia, in località Val Sigiara di sopra;
2) da San Michele al bivio Guselli;
3) da Morfasso al bivio Guselli;
4) da Badagnano a San Michele;
5) da Cerignale alla statale n. 45;
6) da Coli alla statale n. 45;
7) circonvallazione di Ponte dell'Olio, sulla provinciale di Bettola,

in provincia di Piacenza, sono classificate provinciali ed incluse nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5184)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1956.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Forlì ad istituire e gestire succursali dei propri Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al citato regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Visti i decreti Ministeriali 19 giugno 1935, 12 maggio 1940, 10 settembre 1948 e 9 luglio 1955, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Forlì è stato autorizzato all'istituzione e all'esercizio di Magazzini generali — principale e succursali — in Forlì e provincia;

Vista la domanda presentata dal predetto Consorzio agrario provinciale, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'istituzione e all'esercizio di altri Magazzini generali - Succursali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Forlì è autorizzato ad istituire e gestire, nei locali di proprietà, le seguenti succursali dei propri Magazzini generali, pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate:

Forlì, Stabilimento frigorifero, via Pandolfa;
Bellaria, Strada statale adriatica n. 16;

Sant'Andrea in Bagnolo, frazione del comune di Cesena, strada provinciale Dismano;

San Giorgio, frazione del comune di Cesena, strada comunale San Giorgio;

Ranchio, frazione del comune di Sarsina, strada consorziale;

Borghi, piazzetta Vittorio Veneto.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nelle succursali autorizzate col precedente articolo si applicano il regolamento e le condizioni tariffarie in vigore per i Magazzini generali gestiti dal Consorzio agrario provinciale di Forlì, a' sensi dei decreti Ministeriali di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1956

Il Ministro: CORTESE

(5264)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1956.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1956.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Napoli;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Napoli per l'anno 1956 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Colonna di Stigliano ing. Gustavo; 2) Florio avv. Vincenzo; 3) Longo dott. Giuseppe; 4) Buonaiuto Onofrio; 5) Giebbe comm. Giuseppe; 6) Mazzoli ingegnere Gianni; 7) Riccio rag. Vincenzo.

Membri supplenti:

1) D'Ambra Mario; 2) Manzo Sabato; 3) Voiello comm. Attilio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1956

Il Ministro: CORTESE

(5263)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 31 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 236, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranto di un mutuo di L. 434.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5282)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 14 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1956, registro n. 20 Interno, foglio n. 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bari di un mutuo di L. 440.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(5286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto internazionale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano è vacante la cattedra di « diritto internazionale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5290)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 438 — Data: 22 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Costa Alfredo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 153 — Data: 19 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Maiotti Carlo di Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 5300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 — Data: 20 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Lapenna Annunziata — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 435 — Data: 20 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Lapenna Annunziata — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 19 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Manuello Giorgio fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 325 — Data: 14 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Iocco Amedeo fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 381 — Data: 20 agosto 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Mandina Nicolò — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 601 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Palma Leo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 602 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Palma Leo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 603 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Palma Leo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data: 17 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Palma Leo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3716 — Data: 13 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Lolli Vincenzo fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 563 — Data: 17 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Arrighi Raimondo fu Tommaso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Capitale L. 6300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data: 3 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Dallara Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1580 — Data: 8 maggio 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Caliendo Francesco fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5294 — Data: 12 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Devilla Cristoforo fu Gio. Maria — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 25.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1112 — Data 8 agosto 1955 — Intestazione: Isnardi Aurelio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 ottobre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(4908)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 29 ottobre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	—	624,90	624,84	624,80	624,84	624,83	624,86	624,85	624,80
$ Can.	643,50	—	643,25	644 —	643,50	643,60	644,125	643,25	643,75	643,50
Fr. Sv. lib.	145,76	—	145,78	145,75	145,75	145,76	145,76	145,76	145,76	145,77
Kr. D.	90,60	—	90,68	90,61	90,63	90,60	90,63	90,66	90,61	90,60
Kr. N.	87,68	—	87,75	87,68	87,70	87,68	87,66	87,71	87,69	87,65
Kr. Sv.	121,07	—	121,05	121,09	121,05	121,05	121,07	121,08	121,09	121,05
Fol.	164,94	—	165 —	164,94	164,90	164,95	164,93	164,97	164,95	164,90
Fr. B.	12,54	—	12,54625	12,5475	12,5325	12,55	12,545	12,532	12,54	12,54
Fr. Fr.	178,40	—	178,42	178,42	178,75	178,38	178,38	178,45	178,40	178,38
Fr. Sv. acc.	143,30	—	143,29	143,27	143,35	143,30	143,27	143,33	143,30	143,29
Lst.	1754 —	—	1753,625	1753,625	1753 —	1753,50	1753,25	1754,125	1754 —	1753,25
Dm. occ.	149,77	—	149,79	149,81	149,75	149,78	149,75	149,80	149,78	149,77

Media dei titoli del 29 ottobre 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60,40
Id. 3,50 % 1902	59,25
Id. 5 % 1935	85,55
Redimibile 3,50 % 1934	79,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,825
Id. 5 % 1936	95,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1956

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	644,062
1 Franco svizzero lib.	145,755
1 Corona danese	90,62
1 Corona norvegese	87,67
1 Corona svedese	121,08
1 Fiorino olandese	164,935
1 Franco belga	12,546
100 Franchi francesi	178,40
1 Franco svizzero acc.	143,27
1 Lira sterlina	1753,437
1 Marco germanico	149,78

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino n. 246 del 25 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1956, il corso del Dollaro canadese presso la Borsa valori di Roma indicato in Lit. 641,225 deve essere rettificato in Lit. 642,25.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti addì 14 luglio 1956, registro n. 39 Pubblica istruzione, foglio n. 377, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto addì 5 gennaio 1953 dalla sig.ra Riccobono Leonilda nata Sansone fu Francesco, contro il Ministero della pubblica istruzione avverso l'esclusione dal concorso a tre posti di r.s.t. per insegnante tecnico pratico nella Scuola di avviamento professionale a tipo industriale femminile «XXVII Maggio» di Palermo.

(5268)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 4232 in data 27 dicembre 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, numero 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854, che modifica l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);

Visto l'art. 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti il nominativo designato dal rettore dell'Università di Torino e le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1955 è costituita come segue:

Presidente:
Ricottilli dott. Tito, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Cotta Ramusino dott. Ferruccio, medico provinciale;
Bertini prof. Manlio, docente in ostetricia;
Cova prof. Ercole, docente in ostetricia;
Bologna Angela, ostetrica condotta.

Segretario:
Piraneo dott. Vittorio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Torino, addì 13 ottobre 1956

Il prefetto: GARGIULO

(5227)

PREFETTURA DI TARANTO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 9650 del 12 maggio 1956, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a due posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1954, e precisamente nei comuni di Manduria e San Giorgio Jonico;

Attesa la necessità di provvedere alla sostituzione del componente dott. Favoino Alberto, il quale ha declinato l'incarico per ragioni di salute;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

In sostituzione del dott. Favoino Alberto, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, il dott. Rota Cosimo, specialista in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 15 ottobre 1956

Il prefetto: D'AIUTO

(5230)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 25 luglio 1956, n. 14761 e n. 14762, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1952;

Visto che le candidate Guerra Venere, Lapini Fausta e Mazzotti Teresa hanno rinunciato alla nomina a titolare della condotta ostetrica di Lavezzola di Conselice;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione di detta sede alla concorrente avente diritto;

Viste le istanze di ammissione al concorso in parola delle concorrenti che seguono le sunnominate nella graduatoria e tenute presenti le sedi da esse indicate in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

L'ostetrica Conti Carolina, candidata compresa nella graduatoria delle idonee nel concorso di cui alle premesse, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Lavezzola di Conselice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Ravenna.

Ravenna, addì 18 ottobre 1956

Il prefetto: SCARAMUCCI

(5259)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.